COMUNE DI BORMIO Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)



Indice

Art. 1 - OGGETTO	3
Art. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI	3
Art. 5 – BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI	3
Art. 6 – BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI	4
Art. 7 – FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO	5
Art. 8 - FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI ED INABITABILI	5
Art. 9 - UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILAZIONI	6
Art. 10 –TERRENI AGRICOLI	7
Art. 11 – ESENZIONI	7
Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA	8
Art. 13 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	8
Art. 14 – VERSAMENTI	9
Art. 15 – DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI	10
Art. 16 – VERSAMENTI MINIMI	10
Art. 17 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE	10
Art. 18 – FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACCERTAMENTI	10
Art. 19 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	10
Art. 20 – SANZIONI ED INTERESSI MORATORI	11
Art. 21 – RISCOSSIONE COATTIVA	12
Art. 22 –ATTIVITÀ DI RECUPERO	12
Art. 23 – CONTENZIOSO	12
Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
Art 25 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	13



Art. 1 - OGGETTO

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU, di cui ai commi 739-783 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in quanto compatibili, le norme del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto impositivo del tributo è il possesso di immobili, salvo il possesso dell'abitazione principale o assimilata, così come definite all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato limitatamente al gettito dell'imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata in base all'aliquota ordinaria dello 0,76 per cento. Sono esclusi dalla soggettività attiva dello Stato i fabbricati di categoria D10 e gli immobili ad uso produttivo posseduti dal Comune nel proprio territorio.

Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI

- 1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- 2. Sono inoltre soggetti passivi:
 - a) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - b) il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali;
 - c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, o comunque il locatore se dopo la cessazione del contratto il bene non viene a lui restituito ma resta ancora nella disponibilità del locatario.

Art. 5 – BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI

- 1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5



- per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal comma 745 dell'art. 1 L. n. 160/2019;
- b) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 2. Le eventuali variazioni di rendita avvenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sui fabbricati, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori e, se precedente, dalla data di utilizzo.
- 3. Per gli immobili, privi di rendita, accatastati come unità collabente nella categoria catastale F/2, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, essendo questa parte integrante del fabbricato stesso.

Art. 6 – BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI

- 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, con propria delibera la Giunta Comunale, può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. I valori individuati dalla Giunta Comunale hanno scopo meramente indicativo per i contribuenti e mirano a ridurre l'insorgenza del contenzioso. Pertanto, il Comune non emetterà avvisi di accertamento per valori maggiori nei casi in cui l'imposta dovuta per le aree sia stata versata sulla base di valori pari o non inferiori a quelli stabiliti dalla Delibera stessa. Costituisce eccezione l'aver considerato valori maggiori rispetto a quello indicato dalla Giunta Comunale, in dichiarazioni fiscali ovvero in atti registrati, quali ad esempio atti di compravendita, permuta o donazione. In tali casi il Comune potrà emettere avvisi di accertamento considerando come effettivo e reale valore venale in comune commercio nell'anno di riferimento quello individuato dal contribuente nelle dichiarazioni fiscali o negli atti sopra richiamati. Non potranno essere concessi rimborsi nel caso di versamenti eccedenti effettuati sulla base di valori maggiori rispetto ai valori fissati dalla Giunta Comunale, che sono stati individuati dal contribuente al momento della quantificazione del tributo.
- 3. Su richiesta scritta del contribuente da presentare all'Ufficio Tecnico in qualsiasi momento, il Comune attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo. Il procedimento di verifica da parte dell'Ufficio Tecnico si conclude nel termine di 30 giorni dalla richiesta con provvedimento espresso, il quale dovrà poi essere comunicato dal contribuente all'Ufficio Tributi al fine della corretta quantificazione dell'IMU per l'anno oggetto della richiesta di



verifica. Qualora la richiesta sia stata presentata oltre il termine del versamento dell'acconto (16 giugno), il contribuente terrà conto dell'esito dell'istruttoria in sede di versamento del saldo.

Art. 7 – FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO

- 1. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale.
- 2. Il possesso da parte del comodante di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo non incide sull'applicabilità dell'agevolazione dettata dal presente articolo, che si estende anche agli immobili posseduti in quota da parte del comodante.
- 3. Ai fini impositivi, l'unità immobiliare ad uso abitativo viene considerata come un altro fabbricato ed è assoggettato ad IMU sulla base della specifica aliquota definita dal Comune.
- 4. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei medesimi presupposti dettati ai fini IMU per l'abitazione principale, ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario.
- 5. Per il riconoscimento dell'agevolazione di cui ai commi precedenti, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, entro il 30 giugno dell'anno successivo-a quello per cui è richiesta l'agevolazione.
- 6. Rimane ferma la possibilità per il Comune di stabilire una specifica aliquota agevolata applicabile agli immobili concessi in comodato ed alle relative pertinenze che, pur non rientrando nella fattispecie disciplinata dal presente articolo e non avendo quindi diritto alla riduzione del 50 per cento della base imponibile, rispettino i requisiti previsti nella delibera di fissazione delle aliquote.
- 7. Il comodante può beneficiare della riduzione della base imponibile anche in caso di decesso del comodatario, purché l'immobile rimanga l'abitazione principale del coniuge di quest'ultimo e vi siano figli minori ivi residenti.

Art. 8 - FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI ED INABITABILI

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, né come abitazione né con altra destinazione, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico e strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e di risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 3 co. 1 lett. c) e d) D.P.R. n. 380/2001, ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale. Non costituisce motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato



allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, luce, gas, fognatura ecc., pertanto il mero stato di abbandono e inutilizzo del fabbricato non comporta inagibilità o inabitabilità.

- 3. A titolo esemplificativo, sono inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo totale o parziale;
 - c) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero, di demolizione o di ripristino.
 - e) Unità immobiliare regolarmente iscritta al catasto edilizio urbano, a cui è stata assegnata una rendita, ma che di fatto si trova allo stato rustico.
- 4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 5. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. In tali casi l'imposta è assolta sulla base del valore venale dell'area edificabile su cui insiste il fabbricato oggetto di intervento.
- 6. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, sempreché non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, regolarmente autorizzati dagli uffici competenti del Comune, per il periodo che va dalla data d'inizio lavori alla data d'ultimazione degli stessi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
- 7. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di provare l'inagibilità o l'inabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445, allegando la relativa documentazione fotografica. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico.
- 8. Per l'anno d'imposta a partire dal quale si usufruisce della riduzione occorre altresì presentare all'Ufficio tributi apposita dichiarazione IMU, redatta e presentata secondo le modalità stabilite all'art. 13 del presente Regolamento, al fine di comunicare di avere diritto ad usufruire della riduzione della base imponibile del 50%.

Art. 9 - UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILAZIONI

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di cui al comma 4 del presente articolo.



- 2. Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 3. In applicazione della facoltà riconosciuta dal comma 741 lett. c) dell'art. 1 della L. b. 160/2019, ai fini dell'imposta municipale propria, si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'esenzione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, intendendo esclusivamente i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata.
- 4. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, così come agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene applicata una detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Art. 10 -TERRENI AGRICOLI

1. L'imposta non è dovuta per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che sono da considerarsi esenti dall'imposta nel Comune di Bormio, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani.

Art. 11 – ESENZIONI

- 1. Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni



degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, che siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività elencate nel medesimo comma. In caso di utilizzazione mista del medesimo fabbricato, ossia sia per attività non lucrative che per attività commerciali, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012.
- 2. Sono esenti inoltre gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale ovvero ad ente non commerciale, indipendentemente dalla qualità del soggetto passivo, purché tali immobili siano destinati esclusivamente all'esercizio degli scopi istituzionali o statutari del soggetto comodatario. Al fine di avvalersi di tale esenzione, il contribuente deve presentare dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dalla norma e dall'art. 13 del presente Regolamento, cui deve essere allegata la prova della destinazione a scopi non lucrativi da parte del comodatario. La presentazione della dichiarazione non è richiesta nel caso in cui il soggetto comodatario sia il Comune.

Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale nei limiti imposti dai commi 748-754 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 13 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

- 1. Qualora intendesse applicare un'aliquota differenziata ed agevolata, ossia inferiore a quella ordinaria, approvata dal Consiglio Comunale, ovvero ogni qualvolta sussistessero condizioni che determinano un diverso ammontare del tributo, il soggetto passivo dell'imposta è tenuto a presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni che comportano una diversa quantificazione dell'imposta una dichiarazione, anche congiunta in caso di più comproprietari, secondo le modalità indicate al comma 769 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
- 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.
- 3. Fanno eccezione gli enti non commerciali per i quali la dichiarazione presentata entro i termini di cui



- al comma 1 del presente articolo non ha effetto anche per gli anni successivi e pertanto deve essere presentata ogni anno.
- 4. La dichiarazione di cui al presente articolo non è dovuta nel caso in cui l'agevolazione applicata dal Consiglio comunale dipenda esclusivamente dalle caratteristiche catastali dell'immobile soggetto ad imposta.

Art. 14 – VERSAMENTI

- 1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, con la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione quanto dovuto per l'intero anno entro il 16 giugno.
- 2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, con eventuale conguaglio rispetto alla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento per gli immobili cui non è possibile applicare l'esenzione di cui all'art. 11 del presente Regolamento per destinazione ad attività di tipo commerciale, in tre rate di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente da versare nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
- 4. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data tempestiva comunicazione all'ente impositore e che la somma versata coincida con la totalità dell'imposta relativa all'immobile in comproprietà. La comunicazione del versamento congiunto deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale il versamento è stato effettuato.
- 5. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Anche in caso di versamento a nome del soggetto passivo defunto, gli eredi devono dare tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, comunicando altresì i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale è stato effettuato il versamento.
- 6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, oppure tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili ovvero attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, attivata dal Comune.



Art. 15 – DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

- 1. Nel caso di impossibilità temporanea ad adempiere entro le scadenze fissate all'articolo 14 del presente Regolamento, a causa di comprovate ed oggettive condizioni impeditive quali ad esempio il ricovero ospedaliero o il decesso del soggetto passivo nei 15 giorni precedenti la scadenza fissata, il versamento potrà essere effettuato entro il 31 luglio, in caso di ritardo della prima rata o entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in caso di ritardo della seconda rata.
- 2. Il soggetto passivo ovvero un suo erede devono comunicare tempestivamente all'Ufficio competente l'impossibilità sopravvenuta, fornendone prova oggettiva.

Art. 16 – VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno (inclusa la quota del gettito riservata allo Stato) e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 17 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso ovvero la compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Per il rimborso dell'imposta si applicano le norme stabilite dal Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
- 3. È ammessa la compensazione fra debiti e crediti aventi ad oggetto l'imposta municipale propria, esclusivamente per la quota di competenza comunale, spettante al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta.
- 4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento.

Art. 18 – FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACCERTAMENTI

- 1. Il Comune designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il Funzionario responsabile ha altresì il potere di sottoscrivere i provvedimenti riguardanti tali attività (quali accertamenti, rimborsi, dinieghi) e rappresenta il Comune nei giudizi promossi per controversie relative al tributo stesso.
- 2. Il Funzionario responsabile del tributo può essere altresì nominato, con apposita delibera del dirigente o del responsabile apicale del Comune, Funzionario responsabile della riscossione cui sono attribuiti i poteri e le funzioni i cui all'art. 1 co. 793 L. n. 160/2019.

Art. 19 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI



- 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile di cui all'art. 18 del presente Regolamento, svolge tutte le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. In particolare, egli può:
 - a) inviare questionari al contribuente;
 - b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del trattamento dei dati personali;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per tali operazioni il Comune potrà avvalersi di soggetti accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, se nominati, di proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni, i quali saranno appositamente autorizzati e dovranno esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.
- 3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi, ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e dei commi 161 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.
- 4. Il Comune esercita altresì le attività di accertamento e riscossione della quota IMU riservata alla Stato per i fabbricati di categoria D, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- 5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 20 – SANZIONI ED INTERESSI MORATORI

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e come previsto nel Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
- 2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IMU risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.



- 4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 8. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura e con le modalità previste dal Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 21 – RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. Gli atti di cui all'art. 19 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.
- 2. La riscossione coattiva è effettuata altresì secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 22 – ATTIVITÀ DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento e alla riscossione coattiva quando l'importo degli stessi per imposta, sanzione ed interessi (inclusa la quota del gettito riservata allo Stato) non supera euro 30,00.

Art. 23 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle



persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 25 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 2. I versamenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento per l'anno 2020 dovranno essere effettuati in due rate, di cui la prima pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 e la seconda a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2020 e pubblicate secondo le modalità previste dalla legge.
- 3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.
- 4. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.